



Comune di Alberobello
CITTA' METROPOLITANA DI BARI



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

REGOLAMENTO

“Regolamento per la concessione di contributi economici e
concessione del Patrocinio comunale”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 20 Maggio 2021

INDICE

| | |
|--|----|
| TITOLO I – Principi generali..... | 4 |
| Art. 1 – Finalità..... | 4 |
| Art. 2 – Oggetto..... | 4 |
| Art. 3 – Settori di intervento e soggetti beneficiari | 5 |
| Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento | 5 |
| Art. 5 – Individuazione delle risorse..... | 6 |
| Art. 6 – Privacy..... | 6 |
| TITOLO II – Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti no profit..... | 6 |
| Art. 7 – Istituzione | 6 |
| TITOLO III – Contributi..... | 6 |
| Art. 8 – Modalità di richiesta e concessione | 6 |
| Art. 9 – Criteri di concessione | 8 |
| Art. 10 – Erogazione del contributo | 9 |
| Art. 11 - Spese ammissibili per contributo ordinario..... | 10 |
| TITOLO IV - Contributi straordinari per manifestazioni e/o iniziative di particolare rilievo e per iniziative di rilevanza strategica..... | 11 |
| Art. 12 - Disciplina generale | 11 |
| Art. 13 - Spese ammissibili per contributo straordinario..... | 11 |
| Art. 14 – Contributi straordinari per iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo | 11 |
| Art. 15 – Contributi straordinari per iniziative di rilevanza strategica..... | 12 |
| Art. 16 – Pianificazione annuale dei benefici | 12 |
| Arti. 17 – Criteri generali per la concessione dei contributi | 13 |
| Art. 18 – Modalità di concessione di contributi ordinari..... | 14 |
| Art. 19 – Modalità di concessione di contributi straordinari..... | 15 |
| Art. 20 – Erogazione dei contributi | 16 |
| Art. 21 – Obblighi dei beneficiari..... | 16 |
| Art. 22 – Decadenza | 17 |
| Art. 23 – Oneri a carico dei soggetti organizzatori | 17 |
| TITOLO V – Patrocinio..... | 18 |
| Art. 24 – Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni | 18 |
| Art. 25 – Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale | 18 |
| Art. 26 – Forme di Patrocinio Comunale..... | 19 |
| Art. 27 – Procedure per la concessione di Patrocini | 19 |
| Art. 28 – Materiale pubblicitario e Stemma Comunale..... | 20 |
| Art. 29 – Partecipazione di altri Enti | 20 |
| Art. 30 – Ringraziamenti..... | 20 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| TITOLO VI – Disposizioni finali | 20 |
| Art. 31 – Rinvio | 20 |
| Art. 32 – Abrogazioni..... | 20 |

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Alberobello, in conformità all'art. 36 dello Statuto Comunale, promuove il pluralismo e riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile. Valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e come manifestazione di impegno civile e sociale, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi culturali, educativi e sportivi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche della comunità.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., disciplina la concessione di:
 - contributi e vantaggi economici - provvidenze erogate a favore di soggetti terzi a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di iniziative le cui caratteristiche sono dettagliate nel successivo art. 3;
 - spazi e locali comunali – assegnazione in uso ad associazioni regolarmente costituite di beni immobili di proprietà del Comune alle tariffe definite dai singoli provvedimenti;
 - patrocinio del Comune - adesione dell'Ente a un'attività o a un evento di cui è riconosciuto espressamente il valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune, regolato da apposito atto.
2. Ai fini e per gli effetti del presente Titolo si intendono:
 - a) Contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statuari del richiedente;
 - b) Contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;
 - c) Contributi economici straordinari per iniziative di rilevanza strategica: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di eventi, organizzate sul territorio comunale, valutati dall'Amministrazione comunale di rilevanza strategica e/o di particolare rilievo organizzativo e/o finanziario, anche nel caso le domande siano

pervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari.

- d) Altri benefici: prestazioni di servizi, fruizione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- e) Servizio competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.
- f) Albo comunale: elenco delle associazioni approvato dall'Amministrazione comunale.

3. Sul materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività, iniziativa, lavori e/o acquisti, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **“realizzato con il contributo del Comune di Alberobello”** affiancato allo stemma comunale.

Art. 3 – Settori di intervento e soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento le Associazioni e gli Enti no profit il cui oggetto sociale preveda l'organizzazione e lo svolgimento delle attività elencate all'art. 3.2 del vigente Regolamento sui rapporti con le libere forme associative sulle consulte delle associazioni (DCC n. 54/2015).

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i benefici economici resi a favore di persone fisiche.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Con specifico riferimento all'erogazione di forme di contribuzione in favore di Enti ed associazioni di diritto privato, in attuazione del disposto dell'art. 4, c. 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. il Comune di Alberobello non può erogare contributi o altri benefici economici di qualsiasi natura in favore degli Enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, i quali, sulla base di una specifica convenzione, forniscano servizi di qualsiasi genere in favore dell'Ente, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento di concessione delle misure di cui al precedente art. 2 è il Settore interessato di ciascuna Area organizzativa, il cui Responsabile (RUP), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Giunta in materia, degli indirizzi e obiettivi predeterminati nel Piano Esecutivo di Gestione, e fatte salve eventuali ulteriori determinazioni a riguardo deliberate sempre dalla Giunta, provvede ad adottare tutti gli atti necessari.

Art. 5 – Individuazione delle risorse

La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, stabilisce la somma da destinare ai benefici di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6 – Privacy

La diffusione e la pubblicazione dei benefici previsti dal presente Regolamento avverrà nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali nonché in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

TITOLO II – Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti no profit

Art. 7 – Istituzione

L'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti no profit è stato istituito con il Regolamento sui rapporti con le libere forme associative sulle consultazioni delle associazioni approvato con deliberazione di C.C. n. 54/2015 al quale si rinvia integralmente per i requisiti, modalità di iscrizione e cancellazione.

TITOLO III – Contributi

Art. 8 – Modalità di richiesta e concessione

1. La richiesta di concessione dei contributi, in assenza di "Avviso di manifestazione di interesse", va inoltrata a firma del legale rappresentante, in forma scritta, almeno **30** giorni prima dell'evento da inserire nel Calendario Unico degli Eventi (CUE primaverile da tenersi nel periodo 1° marzo - 31 maggio, CUE estivo da tenersi nel periodo 1° giugno – 30 settembre, CUE invernali da tenersi nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio) allegando:
 - relazione dettagliata indicante tipologia, finalità, programma, tempi, luoghi, modalità di svolgimento e di promozione dell'iniziativa;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle uscite e delle entrate previste e dell'eventuale contributo richiesto al Comune;
 - impegno del richiedente ad utilizzare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il contributo, personale qualificato e idoneo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di applicabilità o meno della ritenuta d'acconto e sul regime IVA adottato;
 - dichiarazione sostitutiva indicante esplicitamente se per le citate attività sono previsti contributi o sovvenzioni da parte di altri Enti pubblici o privati e in quale misura.

Non saranno prese in considerazione richieste prive anche di uno solo dei citati requisiti.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune di Alberobello.

2. Nei limiti delle disponibilità di Bilancio, il RUP, sentito l'Assessore competente, può concedere il contributo anche ad Associazioni ed Enti no profit che abbiano avanzato richieste pervenute oltre il termine di cui al comma 1) esclusivamente per iniziative di particolare rilevanza e che abbiano carattere straordinario e non ricorrente.

3. L'entità del contributo non può superare il 70% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa e non può essere superiore al disavanzo da entrate e spese complessive.

4. Qualora insieme al contributo venga concesso anche uno degli spazi/locali comunali, dall'entità del contributo stesso è detratto un importo pari al costo dello spazio/locale comunale utilizzato come determinato da atto di Giunta comunale.

4.bis Qualora l'Associazione usufruisca gratuitamente di un bene immobile comunale per lo svolgimento dell'attività associativa, l'entità del contributo non può superare il 50% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa e non può essere superiore al disavanzo da entrate e spese complessive.

5. I beneficiari hanno l'obbligo di:

- utilizzare il contributo esclusivamente per le attività per le quali è stato concesso;
- concordare con l'Ente l'utilizzo di qualsiasi forma di sponsorizzazione;
- inserire il logo del Comune e la dicitura: "**Con il contributo del Comune di Alberobello**" su tutto il materiale promozionale relativo all'attività beneficiaria del contributo.

6. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi.

7. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, né per danni a cose e persone verificatisi durante il loro svolgimento.

8. Per iniziative che rivestono particolare interesse per la comunità alberobellese può essere rivolta all'Ente una richiesta di collaborazione finalizzata a forme di gestione coordinata delle iniziative, che dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

9. Il contributo ordinario può essere richiesto per un'unica attività/iniziativa nell'ambito dei diversi CUE, in ogni settore di intervento, oltre che per l'attività sociale.

Art. 9 – Criteri di concessione

1. La concessione di contributi economici è consentita esclusivamente per attività rientranti tra le finalità istituzionali del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi quelle proposte progettuali che dovessero essere oggetto di specifici accordi tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto proponente. Saranno concessi in maniera esattamente proporzionale al totale delle spese previste per ciascuna manifestazione, secondo quanto indicato nel piano finanziario di previsione allegato alla richiesta di contributo. Il Settore di competenza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili assegnate con PEG e nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento, con apposito provvedimento, approva l'elenco dei soggetti beneficiari con i relativi importi concessi. La pubblicazione degli esiti istruttori sul sito web del Comune di Alberobello (*Sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione/Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici alle imprese ed enti pubblici e privati/2020*) ha valore di notifica a tutti gli interessati.
2. Per la concessione dei contributi ordinari, il RUP, nell'ambito del budget disponibile e in ordine alle caratteristiche dell'iniziativa, adotta i seguenti criteri:
 - coerenza con lo Statuto Comunale e con le linee programmatiche definite dall'Amministrazione;
 - rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina;
 - attinenza con la cultura e le tradizioni locali;
 - continuità negli anni dell'iniziativa;
 - ricadute sul territorio e sull'immagine della città di Alberobello;
 - originalità e innovazione;
 - valorizzazione delle risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività;
 - coinvolgimento attivo e valorizzazione del volontariato nella realizzazione dell'attività ordinaria;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno;
 - promozione delle pari opportunità;
 - equità, sia con riferimento ad altri soggetti beneficiari, sia a benefici economici precedentemente concessi
 - gratuità di accesso;
 - accessibilità alle persone diversamente abili e anziane.

Art. 10 – Erogazione del contributo

1. I contributi economici sono liquidati con provvedimento del RUP nel limite previsto dal provvedimento di concessione. La liquidazione dei contributi economici sarà disposta in maniera esattamente proporzionale al costo complessivo di ciascuna manifestazione sulla base della rendicontazione previa presentazione, da parte dei beneficiari ed entro **90 giorni** dallo svolgimento dell'iniziativa, della seguente documentazione:

- dettagliata relazione illustrativa dell'attività per la quale è stato concesso il contributo, accompagnata da adeguato materiale dimostrativo della sua effettiva realizzazione (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.);
- riepilogo dettagliato delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo;
- rendicontazione economica dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- copia delle fatture e dei documenti quietanzati (bonifico e/o assegni circolari);
- copia del materiale promozionale dalla quale risulti la pubblicazione del logo del Comune di Alberobello e della dicitura “**Con il contributo del Comune di Alberobello**”;
- rendicontazione di eventuali oneri SIAE e INPS.

2. Ai fini della liquidazione del contributo:

- possono essere rendicontate esclusivamente le voci relative alle spese documentabili, sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo;
- non sono ammesse a rendicontazione spese relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario;
- possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti precitati.

3. I beneficiari decadono dal contributo concesso in caso di:

- mancata o incompleta presentazione entro il termine previsto della documentazione di cui al precedente comma 1);
- irregolarità accertate nella contabilizzazione delle spese;
- mancato svolgimento dell'attività programmata;
- modifica sostanziale del programma delle attività per le quali è stato concesso il contributo;

- violazione del vincolo di destinazione delle somme concesse dal Comune;
 - violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato.
4. Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma 3, sia stata dichiarata la decadenza dal contributo, il richiedente non potrà beneficiare di analoghe agevolazioni per l'anno successivo. È fatto salvo il caso in cui il mancato svolgimento dell'attività o la modifica sostanziale del programma siano dovute a cause di forza maggiore, che vanno debitamente motivate e documentate.
 5. Nel caso in cui le attività ammesse a contributo siano realizzate e/o rendicontate in forma parziale, il RUP, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente l'entità del contributo concesso.
 6. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune ovvero non risulti in regola con il versamento di imposte e, ove dovuti, con i contributi previdenziali.

Art. 11 - Spese ammissibili per contributo ordinario

1. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 2 del presente articolo, sono ammissibili a contributo ordinario tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;
 - b) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso;
 - c) spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività/evento, nella misura massima del 20% del contributo concesso.
3. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc), spese telefoniche, spese relative a prestazioni del presidente, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese di vitto, alloggio e rinfreschi, salvo quanto stabilito nel comma precedente del presente articolo.

TITOLO IV - Contributi straordinari per manifestazioni e/o iniziative di particolare rilievo e per iniziative di rilevanza strategica

Art. 12 - Disciplina generale

1. Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari per:
 - iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
 - per iniziative di rilevanza strategica.
2. Le domande vanno presentate con le modalità previste dall'art. 8, salvo quanto specificato negli articoli seguenti.
3. Le domande possono essere presentate anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande prevista per i contributi ordinari.

Art. 13 - Spese ammissibili per contributo straordinario

1. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 2 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, **a contributo limitato**:
 - a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività/iniziativa, fino al limite massimo del 30% del contributo concesso;
 - b) spese di ospitalità per ospiti e/o persone diverse da relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che comunque prestano il proprio servizio alla manifestazione e/o iniziativa, fino al limite massimo del 20% del contributo concesso;
 - c) sono ammissibili le spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali in cui ha sede l'associazione e/o altri locali riferiti alla organizzazione, promozione e gestione dell'evento/iniziativa, nel limite del 25% del contributo ammissibile.
3. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese telefoniche, le spese relative a prestazioni del presidente, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione.

Art. 14 – Contributi straordinari per iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative / manifestazioni di

particolare rilievo sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente, sulla scorta di almeno 2 (due) dei seguenti criteri:

- originalità e carattere innovativo dell'iniziativa;
- forte valenza sociale;
- coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
- rilevanza turistica dell'iniziativa;
- ricaduta dell'attività sul territorio;
- coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.

2. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:

- strutturazione del programma;
- capacità di programmazione e di spesa;
- capacità di parziale autofinanziamento.

Art. 15 – Contributi straordinari per iniziative di rilevanza strategica

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative di rilevanza strategica e di particolare rilievo organizzativo e/o finanziario sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente.

2. Per iniziative di rilevanza strategica si intendono quelle che riguardano o comportano almeno 3 (tre) dei seguenti aspetti:

- coinvolgimento di realtà nazionali o internazionali;
- interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio;
- grande afflusso di pubblico;
- riscontro sui media nazionali;
- attivazione di flussi turistici;
- forte capacità di attrarre risorse anche da fonti private;
- coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.

3. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:

- capacità di programmazione e di spesa;
- capacità di parziale autofinanziamento.

Art. 16 – Pianificazione annuale dei benefici

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio o con specifico atto di indirizzo stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi ordinari e straordinari, indicando la percentuale da destinare alle diverse tipologie ed eventuali priorità sui settori di intervento.

Arti. 17 – Criteri generali per la concessione dei contributi

1. Nella valutazione delle richieste di contributi ordinari e straordinari da erogare ai richiedenti, costituisce oggetto di considerazione prioritaria il rispetto dei seguenti criteri:
 - sede o luogo di operatività prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune di Alberobello;
 - svolgimento di attività promozionale a favore del territorio;
 - la valenza dell'iniziativa sotto il profilo della solidarietà, educativo, sociale (con particolare attenzione ai minori e agli anziani) della promozione culturale, sportiva e turistica;
 - i riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
 - l'idoneità dell'apparato organizzativo previsto a supporto dell'iniziativa;
 - l'ampiezza del novero delle persone coinvolte dall'iniziativa, anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - la gratuità dell'attività o dell'iniziativa in favore della generalità dei soggetti o di categorie sociali svantaggiate, avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
 - la circostanza che l'attività o l'iniziativa per la quale si richiede il beneficio economico sia volta alla prestazione di servizi non erogati o erogati solo in parte da Enti pubblici;
 - la valutazione del carattere di originalità e di innovatività del progetto presentato e della qualità progettuale del medesimo, nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.
 - il carattere sovracomunale dell'iniziativa (interprovinciale, interregionale, internazionale) patrocinata e sostenuta da altri soggetti;
 - la coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati, anche tramite dichiarazioni d'intenti, con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale;
2. Nell'adozione dei bandi/avvisi di manifestazione di interesse, di cui al successivo articolo 18, il Responsabile del Settore competente può prevedere ulteriori criteri di valutazione in relazione alla specificità dei vari settori di intervento.
3. La presentazione di istanze di concessione di contributi o altri benefici economici non

costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici, non vincola in alcun modo l'Ente e non comporta alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Alberobello.

4. Tutti i contributi e i benefici economici eventualmente concessi dal Comune di Alberobello hanno carattere facoltativo e non determinano l'insorgere di un diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.
5. Gli eventuali provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

Art. 18 – Modalità di concessione di contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono concessi ed erogati a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno annuale.
2. L'Amministrazione comunale periodicamente invita, con atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale, i Responsabili dei servizi comunali competenti in base al settore di intervento, ad adottare e pubblicare un bando/avviso di manifestazione di interesse per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari;
 - b) i settori di intervento;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi, oltre a quelli previsti dal presente regolamento;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito dell'Amministrazione Comunale.
5. Il Settore competente, nell'ambito dell'istruttoria delle richieste pervenute, ne verifica la regolarità e la completezza della documentazione. Nel caso in cui non sia completa potrà essere chiesto di integrarla con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria, fissando un termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

Art. 19 – Modalità di concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dal Responsabile del servizio competente, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Settore comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima, rispetto alla data dello svolgimento dell'iniziativa o attività.
3. La richiesta deve contenere:
 - l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - una dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire, le azioni previste, i soggetti coinvolti e il piano economico;
 - il tipo di beneficio richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, nell'utilizzo di dotazioni pubbliche;
4. Il Settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Responsabile potrà chiedere di integrarla con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria, fissando un termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.
5. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, la richiesta di contributo straordinario decade e viene archiviata dandone comunicazione al richiedente.
6. Completata l'istruttoria della richiesta il Responsabile del settore competente trasmette la documentazione alla Giunta Comunale che decide, con atto di indirizzo, in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa oggetto di richiesta tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
 - della gratuità dell'iniziativa;
 - del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta.

7. Per determinare l'ammontare del contributo da erogare si deve tenere conto dei seguenti criteri:
- a) la capacità economica del richiedente;
 - b) l'ammontare del contributo richiesto rispetto al costo complessivo dell'attività o dell'iniziativa per la quale viene presentata la relativa istanza di erogazione;
 - c) l'eventuale sostegno economico già assicurato alla medesima iniziativa da altri Enti pubblici e privati;
 - d) la tipologia e i contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.
8. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

Art. 20 – Erogazione dei contributi

1. I contributi (ordinari e straordinari) sono liquidati per il 50% con provvedimento del Responsabile del Settore competente entro 60 giorni dalla data dell'atto di concessione e per il restante 50% a saldo, previa acquisizione di regolare rendicontazione così come disposto dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di concessione, oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, sono descritti gli obblighi di rendicontazione di cui agli artt. 10 e 21, adeguandoli alla tipologia di contribuzione concessa.
3. L'erogazione del contributo è sottoposta alla disciplina fiscale in essere al momento della sua liquidazione.

Art. 21 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “**Con il contributo del Comune di Alberobello**”.
3. I soggetti beneficiari sia di contributi ordinari che straordinari, dopo lo svolgimento delle iniziative e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, devono presentare:
 - una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, con rendicontazione economica dalla quale risulti la destinazione del contributo;

- il Bilancio o rendiconto economico dell'anno in cui è stato erogato il contributo, risultante dalle scritture contabili che hanno l'obbligo di tenere in base alla normativa vigente;
 - documentazione fiscale valida comprovante le spese effettuate (fatture, ricevute fiscali regolari, dichiarazioni di lavoro occasionale) in capo al Beneficiario fruitore del contributo;
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto comporta l'impossibilità di erogare il saldo del 50% di cui all'art. 20 e di ottenere contributi per i tre anni successivi;
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Art. 22 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, in merito ai quali il Responsabile del settore competente potrà decidere di non revocare il contributo, in caso di presentazione di una nuova programmazione di attività e con nuova definizione dei tempi;
 - b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Nel caso in cui, per cause forza maggiore debitamente motivate e documentate, l'evento non si sia potuto svolgere alla data programmata, i beneficiari comunicano la nuova data di svolgimento dell'evento e il mantenimento del contributo concesso sarà oggetto di nuova determinazione del Responsabile del Settore;
 - c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

Art. 23 – Oneri a carico dei soggetti organizzatori

Restano a carico dei soggetti organizzatori dei singoli eventi:

- service audio-video-luci
- coperture assicurative per la tipologia di eventi
- certificazione prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza, relativamente agli impianti ed alle attrezzature installate per gli spettacoli
- oneri di concessione degli spazi/locali comunali, secondo le tariffe vigenti

- canone di occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe vigenti
- individuazione di un referente tecnico per la gestione dell'evento (service, safety/security, ecc.)
- eventuali oneri SIAE/INPS
- ogni ulteriore autorizzazione amministrativa da richiedere presso gli uffici comunali

TITOLO V – Patrocinio

Art. 24 – Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Alberobello a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi ed all'uso, nel materiale pubblicitario e divulgativo, dello "Stemma comunale". Si precisa che non fa parte dello stemma comunale il logo UNESCO, concessione del quale è prerogativa della Conferenza Generale e del Comitato Esecutivo del Patrimonio Mondiale che hanno sede a Parigi (7, Place de Fontenoy – 75352 Paris 07 SP France, www.unesco.org).
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di ALBEROBELLO.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 – Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

1. La Giunta Comunale, attraverso l'adozione di un provvedimento esplicito, ha competenza esclusiva a pronunciarsi sull'accoglimento o sul diniego dell'istanza di concessione del patrocinio comunale ad Associazioni, Comitati, Enti e Fondazioni senza fine di lucro, iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di ALBEROBELLO, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale.

Pertanto, è ammesso il Patrocinio nel caso in cui:

- si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale ed aggregativa della Comunità;

- si promuovono attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la Cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- sia legata alle tradizioni locali;
- abbia carattere nazionale o internazionale;
- sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- partitiche o sindacali;
- lucrative;
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 26 – Forme di Patrocinio Comunale

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale erogazione di contributi economici;
- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata;
- facoltà di inserire l'evento nel sito istituzionale del Comune e nelle sue bacheche elettroniche.

Art. 27 – Procedure per la concessione di Patrocini

1. Per ottenere il Patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc. dovrà inoltrare, per tempo, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione/iniziativa, la richiesta scritta al Comune, allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità della stessa, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.
2. Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al

richiedente. In casi di estrema urgenza, sarà il Sindaco a concedere il Patrocinio comunale.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito. La concessione del patrocinio è atto insindacabile dell'Amministrazione Comunale e autonomo rispetto alle altre forme di concessione contributi , sovvenzioni, sussidi ecc.

Art. 28 – Materiale pubblicitario e Stemma Comunale

1. Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Comune di Alberobello", limitatamente al periodo della manifestazione.
2. La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata e concordata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio comunale competente.

Art. 29 – Partecipazione di altri Enti

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Città Metropolitana, ecc.), è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Alberobello.

Art. 30 – Ringraziamenti

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale ed al Regolamento vigente sui rapporti con le libere forme associative e sulle consulte delle associazioni (deliberazione di C.C. n. 54 del 10/11/2015)

Art. 32 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune di Alberobello, fatti salvi **i contributi già assegnati con il previgente Regolamento.**
2. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 8 comma 1 è fissato al 30 giugno 2021
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il “Regolamento per la determinazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone enti pubblici e privati” approvato con deliberazione di C.C. n. 5/91 e ss.mm.ii. da ultimo con deliberazione di C.C. n. 35/1997;
- il “Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale” approvato con deliberazione di C.C. n. 55/2015 ed allegato alla deliberazione di C.C. n. 57 del 10/11/2015.